NOVITÀ

Procura firmata in CAdES dal cliente: stampata e autenticata a penna, non è più una procura

avv. Giovanni Rocchi

1 ottobre 2026

Cass. civ., sez. I, n. 24708/2026 dichiara improcedibile il ricorso per cassazione depositato con la scansione di una procura che il cliente aveva firmato digitalmente: stampando il file si perde la firma, e l'autentica del difensore resta su un documento non sottoscritto. Il caso offre l'occasione per ricostruire come si usa correttamente una procura firmata in CAdES.

Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2026, n. 24708

1. Il principio

Con l'ordinanza 19 agosto 2026, n. 24708, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., un ricorso al quale era unita una procura speciale che il legale rappresentante della società ricorrente aveva - secondo quanto lo stesso ricorrente ha poi dedotto - firmato digitalmente in formato CAdES. Quella firma, però, nel fascicolo non c'era: il difensore aveva stampato il documento, vi aveva apposto a penna la certificazione «per autentica», lo aveva scansionato e aveva notificato e depositato la scansione.

La Corte muove da una premessa che vale per ogni procura firmata in quel formato: «Trattandosi, nella specie, di procura speciale rilasciata dal cliente con firma CAdES, l'autenticità è data dal relativo file informatico con estensione «.p7m»». Fuori da quel file la firma non esiste. Di qui la conclusione: poiché il ricorrente non aveva depositato il documento informatico firmato dal cliente, «l'autentica del difensore deve ritenersi apposta su un documento privo di sottoscrizione del cliente, così rendendo quella depositata in giudizio una procura speciale mancante o inesistente». E il vizio non si rimedia: è un «Vizio di improcedibilità (prima ancora che di inammissibilità) che si rivela insanabile di per sé in cassazione».

2. La procedura seguita

Conviene ricostruire i passaggi, perché ciascuno di essi, preso da solo, appare innocuo.

Il legale rappresentante della società avrebbe firmato digitalmente la procura il 9 giugno 2025, un paio di giorni prima della notificazione del ricorso. Il file così generato - un file con estensione «.p7m», che racchiude il documento e la firma - non è però quello che il difensore ha usato. Il difensore ne ha stampato il contenuto e, sulla carta, ha apposto la propria certificazione autografa. Il foglio, scansionato, è diventato un file PDF: è questo PDF che è stato allegato alla PEC di notificazione insieme al ricorso e alla relata, ed è questo PDF che è stato depositato nel fascicolo telematico. La Corte lo descrive come «copia in formato pdf dell'originario documento informati-

co, ossia documento cartaceo «rimaterializzato» tratto dall'originale informatico, sottoscritto analogicamente dal difensore con apposizione di certificazione «per autentica» della sottoscrizione del cliente».

Sul documento notificato, dunque, della firma del cliente non restava nulla di verificabile. Come rilevato nella proposta di definizione accelerata, il legale rappresentante non vi figurava con una firma autografa, ma soltanto con il proprio nome digitato con un programma di scrittura, senza alcun riferimento alla società né ai suoi dati. E l'ordinanza aggiunge che il ricorrente, «né nel ricorso, né nella procura speciale deduce che la sottoscrizione del cliente sia avvenuta digitalmente».

Una delle controricorrenti ha eccepito la nullità della procura. La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha chiesto la decisione e, con l'istanza, ha prodotto di nuovo la procura e un estratto della firma digitale del cliente, sostenendo che il documento depositato fosse «l'originale in nativo della procura munita di sottoscrizione digitale» e che l'eventuale difetto fosse comunque sanabile. Le controricorrenti hanno contestato che la firma prodotta si riferisse al documento notificato e depositato.

Il collegio non è entrato in quella contestazione. Ha osservato che la stampa del documento «ha fatto perdere traccia dell'aggiunzione costituita dalla firma digitale originaria», ma ha ritenuto assorbente un dato più semplice: il ricorrente non aveva depositato, al momento della costituzione, il file firmato dal cliente. E la produzione successiva non poteva servire, perché nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria del difetto di procura introdotta nel 2009 all'art. 182 c.p.c.: l'ordinanza lo afferma con le parole di Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, secondo cui la disposizione «trova applicazione circoscritta al giudizio di merito», mentre davanti alla Corte vige una disciplina che «presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale».

Il conto è stato pesante. Oltre alle spese, liquidate in 7.000 euro per compensi a ciascuna controricorrente, e al raddoppio del contributo unificato, la decisione conforme alla proposta ha comportato l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.: altri 7.000 euro a ciascuna controricorrente e 2.500 euro alla Cassa delle ammende.

3. Dove sta l'errore

L'errore non sta nell'aver usato la firma digitale, né nell'aver scelto il formato CAdES. Sta nell'aver trattato una procura nata digitale come se fosse una procura cartacea.

La firma CAdES non è un segno grafico apposto sul documento. È un insieme di dati che il programma di firma genera a partire dal documento e che, insieme al documento stesso, vengono racchiusi in un nuovo file, quello con estensione «.p7m». Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2026, n. 19534 lo dice con un'immagine efficace: la firma CAdES «"incapsula" il file originale in una busta digitale con estensione .p7m». Quando si apre il file per leggerlo, il programma mostra il documento contenuto; quando lo si stampa, si stampa quel contenuto, e la firma resta nel file. La carta che esce dalla stampante non è una copia della procura firmata: è una copia della procura non firmata.

A quel punto la certificazione del difensore diventa un'attestazione senza oggetto. L'art. 83, comma 3, c.p.c. chiede al difensore di certificare la sottoscrizione della parte; e la Corte, nel caso della procura su documento informatico, descrive la sequenza corretta: «il cliente, dotato di firma elettronica, appone la propria firma digitale sul

documento e la sottoscrizione viene certificata dal difensore». Una certificazione autografa apposta su un foglio che la sottoscrizione non la contiene non certifica nulla. Né la si può recuperare con l'estratto di verifica della firma prodotto in seguito, perché il problema non è dimostrare che una firma è stata apposta da qualche parte: è che nel fascicolo, nel termine stabilito, doveva esserci il documento che la porta.

Per la stessa ragione il caso non si lascia ricondurre a Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2024, n. 6477, che la proposta di definizione aveva richiamato. Quella decisione riguarda il ricorso privo della firma digitale del difensore, e ne afferma la nullità «sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti». Qui a mancare è la sottoscrizione della parte sulla procura: e la procura mancante o inesistente, come ricordano Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434 e l'ordinanza in esame, non è suscettibile di sanatoria nemmeno nel giudizio di merito, dove l'art. 182, comma 2, c.p.c. pure si applica.

4. Una precisazione sulle fonti

Due notazioni, che non toccano l'esito ma servono a chi voglia ricavare dall'ordinanza una regola di condotta.

La prima. La Corte fonda la ricostruzione sugli artt. 12 e 14 del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. Quelle specifiche, però, non erano più in vigore quando il ricorso è stato notificato, nel giugno 2025: le nuove specifiche tecniche adottate dalla DGSIA nell'agosto 2024 dispongono che dal 30 settembre 2024 «cessano di trovare applicazione le specifiche tecniche adottate con provvedimento del Direttore generale DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche» (art. 31, comma 2). La sostanza della disciplina è rimasta la stessa, ed è oggi negli artt. 15, 16 e 17 delle specifiche del 2024: è a questi che conviene riferirsi.

La seconda. L'ordinanza usa come equivalenti le espressioni «busta crittografica» e «busta telematica», e afferma che la procura firmata in CAdES «va corredata della «busta telematica», ossia del file informatico che riporta i dati necessari per l'elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici». Nelle specifiche tecniche, però, le due espressioni designano oggetti diversi. La busta crittografica è il contenitore della firma: per il formato CAdES è proprio il file «.p7m», nel quale - dice l'art. 15, comma 2 - «il certificato di firma è inserito». La busta telematica è invece il file con cui si esegue il deposito, che contiene l'atto e gli allegati: è, secondo l'art. 17, comma 2, «un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici)». Lo stesso valeva nel testo del 2014: il passo che l'ordinanza attribuisce all'art. 14, comma 2 («il certificato di firma è inserito nella busta crittografica») si leggeva all'art. 12, comma 2, come risulta dalla trascrizione che ne fa Cass., sez. un., n. 10266, mentre l'art. 14 riguardava la trasmissione. La distinzione non è accademica. Ciò che al ricorrente mancava, e che la Corte gli rimprovera di non aver depositato, è la prima: il file firmato dal cliente. La seconda il ricorrente l'aveva usata, perché il deposito telematico è avvenuto; solo che vi aveva messo dentro la scansione anziché il file firmato.

5. Come si usa una procura firmata in CAdES

Dalla decisione, letta insieme alle specifiche tecniche e agli altri precedenti, si ricava una sequenza che non lascia spazio a varianti.

1. La procura nasce come file. Si redige come documento informatico in formato PDF o PDF/A, privo di elementi attivi, come chiede l'art. 16, comma 3, delle specifiche tecniche. Per il ricorso per cassazione deve avere i requisiti della procura speciale: secondo Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075, non occorre che il conferimento sia contestuale alla redazione del ricorso, ma esso non può essere «antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare» né «successivo alla notificazione del ricorso stesso». Se a conferirla è una società, il documento indica la società e la persona fisica che la rappresenta: la proposta di definizione, nel caso deciso, aveva rilevato proprio l'assenza di ogni riferimento all'ente.

2. Il cliente firma digitalmente quel file. In formato CAdES ne risulta un file con estensione «.p7m»; in formato PAdES la firma viene inserita nel PDF, che conserva l'estensione «.pdf». I due formati sono ammessi ed equivalenti, anche per la procura speciale per il giudizio di cassazione: lo affermano Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266 (Rv. 648132-02) e, di recente, Cass. n. 19534, e lo conferma l'art. 15, comma 2, delle specifiche tecniche («La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES»).

3. Il difensore firma digitalmente lo stesso file. È questa la certificazione richiesta dall'art. 83, comma 3, c.p.c. quando la procura è un documento informatico: l'art. 16, comma 3, delle specifiche tecniche dispone che la procura alle liti, «sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico», «deve essere firmata digitalmente dal difensore». La firma si appone sul file ricevuto dal cliente, senza aprirlo per rigenerarlo. Le specifiche prevedono firme multiple «indipendenti» o parallele, in cui ciascun firmatario firma lo stesso documento con la propria chiave, e precisano che «nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m». Il risultato è un solo file, che porta la firma del cliente e quella del difensore.

4. Il file non si stampa. È l'unico originale. Qualunque stampa, esportazione o scansione ne riproduce il contenuto e ne perde la firma, come il caso deciso dimostra.

5. Si notifica allegando quel file. La procura firmata viaggia come allegato del messaggio di posta elettronica certificata con cui il ricorso è notificato, accanto al ricorso e alla relata. È così che si realizza la congiunzione «mediante strumenti informatici» con l'atto cui la procura si riferisce, prevista dall'art. 83, comma 3, c.p.c.: l'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011, nel testo trascritto da Cass., sez. un., n. 10266, dispone che la procura «si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato».

6. Si deposita lo stesso file. Nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, fissato dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la procura va depositata insieme al ricorso, a pena di improcedibilità (art. 369, comma 2, n. 3). Nella busta telematica va inserito, come allegato, il medesimo file firmato dal cliente e dal difensore: è su quel file che la Corte e le controparti possono verificare chi ha firmato e che cosa.

7. Se il cliente non ha la firma digitale, si segue l'altra strada, per intero. Il cliente firma a penna la procura su carta; il difensore ne certifica a penna l'autografia; il difen-

sore ne estrae la copia informatica per immagine e la firma digitalmente, come prevede l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 3, c.p.c. per la procura «conferita su supporto cartaceo». Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2026, n. 19577 ha ritenuto valida una procura così formata, notificata a mezzo PEC e inserita «nella "busta telematica" del ricorso per cassazione nativo digitale», anche in assenza di una separata attestazione di conformità. Le due strade sono entrambe percorribili; ciò che non si può fare è mescolarle, come è accaduto nel caso deciso, dove a una firma digitale del cliente si è sovrapposta una certificazione autografa del difensore su una copia cartacea che la firma non conteneva più.

8. Se l'errore è già stato commesso, non c'è sanatoria. Nel giudizio di cassazione il difetto di procura non si sana con produzioni successive, e il ricorso dichiarato improcedibile «non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge» (art. 387 c.p.c.). Finché la declaratoria non è intervenuta resta soltanto la notificazione di un nuovo ricorso, con una procura corretta; ma secondo Cass., sez. un., n. 10266 (Rv. 648132-04) la seconda impugnazione deve essere notificata entro il termine breve, che decorre dalla notificazione del primo ricorso, poiché questa «dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente».

6. Precedenti

- Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266 (Rv. 648132-02): equivalenza delle firme CAdES e PAdES, anche per la firma per autentica della procura speciale per il giudizio di cassazione; (Rv. 648132-04): termine per la notificazione di un secondo ricorso. La stessa sentenza, nel passaggio richiamato dall'ordinanza commentata, esclude l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. nel giudizio di legittimità.
- Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434 (Rv. 666508-01): l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti.
- Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075 (Rv. 669833-01): limiti temporali del conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione.
- Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2024, n. 6477 (Rv. 670581-01): nullità sanabile del ricorso per cassazione privo della firma digitale del difensore.
- Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2026, n. 19534: equivalenza dei formati CAdES e PAdES, con la descrizione del file «.p7m».
- Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2026, n. 19577: validità della procura cartacea, sottoscritta dal cliente con firma autografa, trasmessa come copia informatica autenticata con firma digitale del difensore e inserita nella busta telematica.

Allegati

– Cass. civ., sez. I, ordinanza 19 agosto 2026, n. 24708
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260819/snciv@s10@a2026@n24708@tO.clean.pdf

Riferimenti normativi

art. 83, comma 3, c.p.c. · art. 182, comma 2, c.p.c. · art. 369, commi 1 e 2, n. 3, c.p.c. · art. 380-bis c.p.c. · art. 387 c.p.c. · art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. · art. 18, comma 5, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 · artt. 15, 16, 17 e 31 delle specifiche tecniche DGSIA ex art. 34 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (agosto 2024)

Fonti

1. Cass. civ., sez. I, ord. 19 agosto 2026, n. 24708 - PDF
2. Cass. civ., sez. I, ord. 19 agosto 2026, n. 24708 - testo
3. Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266 - testo integrale
4. Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266 - massima CED Rv. 648132-02
5. Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266 - massima CED Rv. 648132-04
6. Cass. civ., sez. II, ord. 12 giugno 2026, n. 19534 - PDF
7. Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2024, n. 6477 - massima CED Rv. 670581-01
8. Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434 - massima CED Rv. 666508-01
9. Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075 - massima CED Rv. 669833-01
10. Cass. civ., sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19577 - PDF

Come citare questo scritto

G. Rocchi, Procura firmata in CAdES dal cliente: stampata e autenticata a penna, non è più una procura, in rocchi.bs.it, 1 ottobre 2026, https://rocchi.bs.it/novita/2026-10-01-procura-firmata-cades-stampata-autenticata/

Testo rivisto dall'autore il 10 ottobre 2026. Scritto predisposto con l'ausilio di strumenti automatici sulle fonti indicate e verificato dall'autore prima della pubblicazione. Ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Le opinioni espresse sono personali.